



Unione Agro Aquileiese

Determinazione nr. 34 Del 05/02/2018

Servizio Finanziario

OGGETTO: Riaccertamento parziale dei residui passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Variazione di esigibilità bilancio 2017-2019/2018-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l’UTI AGROAQUILEIESE;

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
- la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”;
- la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”;

PRESO ATTO che l’art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei medesimi da parte dell’Uti stessa;

RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinico, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l’approvazione dello Statuto entro

la data del 15 aprile 2016 e neppure l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.

PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
- *statistica;*
- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;* inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- *Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;* ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale.*

Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione;

RILEVATO che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa con decorrenza 1° gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti funzioni:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO l'art. 56 ter della L.R 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il passaggio avvenga con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 – 31.08.017, l'Uti gestisce tale servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli. Alla data odierna, quindi, la Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente gestita dall'Uti;

CONSTATATO, alla luce di quanto su esposto, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

- Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- Statistica;
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- Gestione dei servizi tributari;
- Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i. ;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
- ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino, riconfermato Sindaco pro-tempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017;

VISTO il Decreto Presidenziale n.9 del 13.06.2017 con cui lo scrivente responsabile è stato nominato responsabile del Servizio Finanziario – Economato dell'UTI Agro Aquileiese per il periodo 12.06.2017 – 12.06.2018;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO, inoltre, l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina generale relativa alle variazioni di bilancio a cui l'UTI Agro Aquileiese, in quanto Ente Locale, deve attenersi;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- dell'Assemblea dei Sindaci n. 27 del 28.12.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CN I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2018-2020 DELL'UTI AGRO AQUILEISE - ART.13, COMMA 11, DELLA L.R. N.26/2014 E S.M.I.";
- dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.12.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PARTE CONTABILE";

VISTO il principio contabile di cui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“.....

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- *nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;*
- *nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;*
- *nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.*

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese

ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”

VISTO il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”

CONSIDERATO che l'UTI Agro Aquileiese, come già indicato più sopra, ha provveduto ad approvare il bilancio previsionale 2018-2020 con atto ADS n. 27 del 28.12.2017;

VISTE le richieste, adeguatamente motivate e dettagliate, avanzate dal Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale di data 01.02.2018 e 05.02.2018, allegate al presente atto per farne parte sostanziale dello stesso, con le quali, in riferimento alle disposizioni contenute:

- a) nel principio contabile punto 5.4 in ordine alla necessità di istituire il FPV per impegni di spesa corrente che per eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) nel principio contabile punto 5.2 in ordine alla necessità di istituire il FPV per l'imputazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale dipendente;

si chiede di reimputare all'esercizio in corso le obbligazioni riguardanti una spesa corrente per corso di aggiornamento Ufficio Personale e una parte residuale delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel 2017 che verranno poste in liquidazione con gli stipendi del mese di febbraio 2018;

VALUTATE le richieste pervenute meritevoli di accoglimento, in considerazione del fatto che sarà necessario pagare il dovuto prima del riaccertamento ordinario;

PRECISATO che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, che dovrà essere deliberato dall'Ufficio di Presidenza, propedeuticamente al rendiconto della gestione 2017, con un unico provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover effettuare un riaccertamento parziale dei residui ai sensi del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

ATTESA la competenza dello scrivente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad approvare il riaccertamento parziale dei residui essendo già stato approvato il Bilancio previsionale 2018-2020, così come previsto dal sopra richiamato principio contabile punto 9.1;

CONSIDERATO che al fine di reimputare gli impegni di spesa oggetto della richiesta del Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale, necessita approvare altresì una variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e conseguentemente al bilancio di previsione 2018-2020;

VISTI, in proposito, gli allegati tabulati, bilancio previsione 2017-2019 e 2018-2020 – Entrata/Spesa -, inerenti le suddette variazioni di bilancio e che fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione custodito agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione dell'UTI Agro Aquileiese;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue:

- 1) **APPROVARE** il riaccertamento parziale dei residui passivi ai sensi del principio contabile punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 nonché al bilancio di previsione 2018-2020, come dettagliato nelle allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **REIMPUTARE** al 2018 gli impegni del 2017 come dettagliato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DARE ATTO** che la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di riaccertamento ordinario dei residui che verrà adottata in prossimità dell'approvazione dello schema di rendiconto 2017, dovrà prendere atto e recepire gli effetti contabili della presente deliberazione;
- 4) **DARE ATTO** che a seguito del contenuto del presente atto, i residui presunti al 1° gennaio 2018 saranno conseguentemente modificati. Il Tesoriere comunale, pertanto, ne dovrà tener conto come conseguenza logica della presente variazione di esigibilità sia sul bilancio 2017-2019 che 2018-2020;
- 5) **TRASMETTERE** ai competenti uffici comunali e alla tesoreria comunale, copia della presente determinazione;
- 6) **DISPORRE** sin d'ora, col presente atto, l'impegno delle spese oggetto di reimputazione così come previsto dal principio contabile 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 7) **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
- 8) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 così come modificato dall'art. 9, comma 18, della LR n. 44/2017, le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024;
- 9) **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione dell'UTI Agro Aquileiese;
- 11) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell'UTI Agro Aquileiese ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

Il Responsabile
Dott.ssa Milena Sabbadini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SABBADINI MILENA

CODICE FISCALE: SBBMLN66T59L483I

DATA FIRMA: 05/02/2018 15:52:20

IMPRONTA: 62EA5932A2667EA04691A2E3F61F820EA1A8D9EC6BA6767CFF5950864424E012
A1A8D9EC6BA6767CFF5950864424E012D0B10181DC194D0BE86D17D4E4278869
D0B10181DC194D0BE86D17D4E4278869EF9583AD4D8B205ADC1325DD19607754
EF9583AD4D8B205ADC1325DD196077540EC42027C4FDF7FF1000B46E7FB3BB7D